



Camera degli
Avvocati
Internazionalisti
Italian International Lawyers



Ordine degli Avvocati
di Firenze



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE

**La cooperazione giudiziaria per il
recupero crediti nell'UE: il quadro
normativo**

Avv. Ester di Napoli
edn@jmu.it



Camera degli
Avvocati
Internazionalisti
Italian International Lawyers



Ordine degli Avvocati
di Firenze



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE

La cooperazione giudiziaria per il recupero crediti nell'UE: il quadro normativo

- Perché è necessario parlare di recupero crediti nell'UE (in Italia dall'estero e viceversa)?
- Il «regime Bruxelles»: il regolamento (UE) n. 1215/2012
- Gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria civile e commerciale per il recupero crediti
- Il parere di congruità «in chiave transfrontaliera»
- Il *toolkit* dell'avvocato internazionalista

Perché è necessario parlare di recupero crediti nell'UE (in Italia dall'estero e viceversa)?



Camera degli
Avvocati
Internazionalisti
Italian International Lawyers




Ordine degli Avvocati
di Firenze



Una società mobile

- Vivono in Italia poco più di più di 5 milioni di stranieri, pari all'8,5% del totale della popolazione residente
- Gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero sono più di 6 milioni: il loro numero cresce a ritmi sostenuti
- I contribuenti italiani che dichiarano attività all'estero sono circa 150.000; le loro attività estere valgono oltre 200 miliardi di Euro

Cittadini stranieri in rapporto ai residenti (2023)




Incremento annuo degli iscritti all'AIRE (2019-2022)



Un'economia proiettata verso l'estero

- L'interscambio dell'Italia con l'estero è passato dai 589 miliardi del 2009 ai 982 miliardi del 2021 (+67%)
- Dopo la pandemia questa dinamica è ripresa, superando i livelli pre-Covid, e solo ora mostra segni di contrazione, specie per il calo delle importazioni
- Il valore delle esportazioni italiane è stato pari, nel 2023, a 578 miliardi di Euro (+0,7%)
- Le imprese stabilite in Italia che esportano merci sono circa 135.000



Le sfide dell'avvocato internazionalista

- Dialogare con un quadro delle fonti complesso e in rapida evoluzione (normativa di fonte interna, conv. intern. in vigore per l'Italia, atti normativi UE, conv. internaz. in vigore per l'UE)
- Gestire questioni ignote al contenzioso puramente interno (competenza giurisdizionale, *parallel litigation*, legge applicabile, efficacia delle decisioni straniere, assistenza giudiziaria internazionale)
- Alimentare una competenza, attraverso una formazione specialistica, in un'area in cui la domanda è solida e non soddisfatta (le Università italiane insegnano sempre meno il diritto internazionale privato, la preparazione richiesta in sede di abilitazione è spesso elementare e nozionistica, le opportunità di formazione sono meno di quante ne servirebbero)

Il «regime Bruxelles»: il regolamento (UE) n. 1215/2012

- Conv. Bruxelles 1968; reg. (CE) 44/2001; **reg. (UE) n. 1215/2012** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I bis»)
- Ambito di applicazione i) *ratione materiae* («materia civile e contrattuale» / interpretazione uniforme nozioni ivi contenute / *acta iure imperii* / esclusione materie / materie tassative); ii) *ratione personae* (la nozione uniforme di «domicilio»; non solo «liti intra-europee»); iii) *ratione temporum* (entrata in vigore / entrata in applicazione) → art. 81 «.. si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 ...»
- Norme uniformi sulla giurisdizione ed efficacia delle decisioni, in particolare:
 - Foro generale: art. 4 / fori speciali: art. 7 / fori esclusivi: artt. 24 - 25
 - Abolizione dell'*exequatur*
 - Possibilità di verifica delle condizioni di riconoscibilità

Gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria civile e commerciale

Si «innestano» sul regolamento «Bruxelles I *bis*», veri e propri «procedimenti europei» – armonizzazione processuale e soppressione dell'*exequatur*, massima espressione della fiducia reciproca tra Stati:

- **Reg. (CE) n. 1896/2006** che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento («EPO»)
- **Reg. (CE) n. 861/2007** che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità («*small claims*»)
- **Reg. (UE) n. 655/2014** che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale («EAPO»)

Gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria civile e commerciale

- **Reg. (UE) 2020/1784** relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) che sostituisce il reg. (CE) n. 1393/2007
- **Reg. (UE) 2020/1783** relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione), che sostituisce il reg. (CE) n. 1206/2001
- **Reg. (UE) 2023/2844 del 13 dicembre 2023**, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

Gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria civile e commerciale I: il regolamento n. 1896/2006

- Applicabile dal 12 dicembre 2008, emendato ne 2015 (modifiche divenute operative nel 2017), con l'obiettivo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti
- Casi transfrontalieri (occorre che almeno una parte abbia domicilio o residenza abituale in uno SM diverso da quello del giudice adito)
- Carattere opzionale, strumento che si aggiunge a quelli nazionali, si applica soprattutto per il recupero di «crediti commerciali» non contestati (in parte \neq «Bruxelles I bis» - *no fonte extracontrattuale*); si chiede al giudice competente *ex norme* sulla giurisdizione dettate dal reg. «Bruxelles I bis»
- Moduli A (domande) – G (dichiarazione di esecutività); in caso di opposizione (30 gg – cenno sulle modalità: F), il procedimento si «nazionalizza»; se il debitore non si oppone, o in caso di opposizione tardiva \rightarrow esecutività, senza possibilità di opposizione al riconoscimento (\neq Bruxelles I bis); solo riesame in casi particolari

Gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria civile e commerciale II: il regolamento n. 861/2007

- Applicabile dal 1° gennaio 2009; controversie «transfrontaliere» (prima 2000, oggi) 5000,00 euro (GdP)
- Vero e proprio procedimento «europeo» (senza possibilità di «nazionalizzazione»)
- Moduli standard A (domanda) – D
- Udienze in modalità video/teleconferenza (art. 5, par. 1 *bis*) – reg. 2020/1783
- No *exequatur*

Gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria civile e commerciale III: il regolamento n. 655/2014

- Istituisce procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti bancari, col fine di agevolare la tutela cautelare dei crediti pecuniari a livello europeo
- «Casi transnazionali», ossia quelli in cui il conto/i bancario su cui si intende effettuare il sequestro sono tenuti in uno Stato membro che non sia a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato (art. 3)
- Provvedimento di «congelamento» di uno o più conti correnti di cui sia titolare il presunto debitore, impedendone la disposizione delle somme ivi depositate; per assicurare la fruttuosità di un'attività di cognizione – già iniziata o in procinto di iniziarsi – o di un'attività esecutiva
- Carattere opzionale; ordinanza emessa *inaudita altera parte*; procedura dettagliata, ove il legislatore dell'UE si è preoccupato di contemperare l'aspettativa del ricorrente di ottenere agevolmente il sequestro e il diritto del destinatario dell'ordinanza (che potrebbe anche non essere debitore di alcunché), per evitare che subisca un'ingiusta compressione del diritto di disporre dei propri beni
- → oltre alle norme processuali, il reg. stabilisce meccanismi volti ad assicurare entrambe le aspettative

Il parere di congruità «in chiave transfrontaliera»

- Art. 7, co. 1, l. 21 aprile 2023, n. 49 consente agli ordini professionali di emanare un parere di congruità del compenso del professionista che costituisce titolo esecutivo se rilasciato nel rispetto della procedura ex l.n. 241/1990 e se il debitore non propone opposizione
- Il parere si può avvalere dei canali preferenziali ex reg. Bruxelles I *bis*? Se beni aggredibili del debitore in altro Stato membro?
- Parere di congruità = «decisione» ai sensi dell'art. 2, lett. a) ?
- Ordini professionali = «autorità giurisdizionale» ?
- Per approfondimenti: O. Vanin, *La natura giurisdizionale del parere di congruità dei compensi professionali nella prospettiva del regolamento Bruxelles I bis: prime riflessioni all'indomani della legge 21 aprile 2023, n. 49*

Il toolkit dell'avvocato internazionalista

- European e-Justice Portal: <https://e-justice.europa.eu/>
- Aldricus, il Portale del Progetto EJNita 2.0: <https://aldricus.giustizia.it/>
- SCAN e SCAN2 - *Small Claims Analysis Net*: <https://www.scanproject.eu/> e <https://scan2.vub.be/about/>

GRAZIE!